

DIRETTIVA 98/77/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1998

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾;

considerando che la direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE dispone che la procedura di cui all'articolo 13 si applica anche all'introduzione di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche nelle direttive particolari;

considerando che, al fine di fornire una base armonizzata per garantire che i convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati sui veicoli delle categorie M1 ed N1 dotati di sistemi di diagnostica di bordo (OBD: On-Board Diagnostic) siano di qualità sufficiente, è opportuno introdurre nella direttiva 70/220/CEE nuovi requisiti tecnici per l'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio quali entità tecniche; che tali requisiti tecnici sono conformi ai requisiti tecnici adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel suo regolamento n. 103 relativo all'omologazione di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore⁽⁵⁾;

considerando che, alla luce del progresso tecnico, è opportuno introdurre nella direttiva 70/220/CEE nuovi requisiti tecnici per l'omologazione CE di veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (GN); che l'uso di GPL e GN per la propulsione di veicoli permette di ottenere livelli molto bassi di emissioni nocive e dovrebbe pertanto essere favo-

rito dal sistema di omologazione CE; che tali requisiti tecnici sono conformi ai requisiti tecnici adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel regolamento n. 83 relativo all'omologazione di veicoli in relazione all'emissione di inquinanti⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno chiarire i metodi relativi alla misurazione della resistenza al rotolamento del veicolo;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal seguente articolo:

**Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva:

- per "veicolo" s'intende ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;
- per "impianto GPL o gas naturale per autotrazione" s'intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o gas naturale per autoveicoli concepito per essere montato su uno o più tipi determinati di veicoli a motore, che può essere omologato come entità tecnica quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE;
- per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente alla direttiva 70/220/CEE, che può essere omologato come entità tecnica, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE.*

(1) GU L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 64.

(3) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU L 91 del 25. 3. 1998, pag. 1.

(5) Regolamento n. 103 della Commissione economica per l'Europa (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.102).

(6) Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.81 modificato).